

EDILIZIA E URBANISTICA

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-12-2011) 16-01-2012, n. 1191

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2010 a termine di rito abbreviato del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, i Sigg. B. e Bo. sono stati condannati alla pena di 20 giorni di arresto e 10,400,00 Euro di ammenda, con costituzione della pena detentiva in quella di 760,00 Euro di ammenda, perchè ritenuti colpevoli del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) per avere edificato in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo un box in lamiera non destinato a uso temporaneo.

I verbalizzanti avevano segnalato alla locale procura della Repubblica la violazione dell'autorizzazione provvisoria che nel mese di agosto 2006 aveva ad oggetto una struttura destinata ad essere rimossa al termine della stagione di alpeggio.

La Corte di Appello di Trento ha confermato il giudizio di responsabilità penale degli imputati, disattendendo la difese proposte coi motivi di impugnazione; ha, tuttavia, concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena a 14 giorni di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella di 532, Euro di ammenda, e così determinato la pena complessiva in 8.532,00 Euro di ammenda.

Avverso tale decisione i Sigg. B. e Bo. propongono ricorso tramite il Difensore, con il quale, allegata ampia documentazione a supporto dei motivi, lamentano:

1. Omessa motivazione in relazione all'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37;
2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del citato art. 37, che disciplina le ipotesi di interventi eseguiti in difformità dalla denuncia di inizio attività che era stata proposta dal Sig. B. e seguita da autorizzazione al posizionamento del box ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, commi 1 e 2, con la conseguenza che non essendo applicabile al caso in esame nè il comma 3 dell'art. 22, citato (la cd. "super d.i.a.") nè la disciplina in tema di permesso di costruire, non può trovare applicazione il reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), bensì la sola sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 in parola. Si consideri, poi, che i ricorrenti hanno richiesto nel 2008 il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una piccola struttura in legno a carattere permanente che sostituisca il box, a dimostrazione dell'assoluta loro buona fede.



Motivi della decisione

La Corte deve ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione afferma costantemente che la natura precaria di un intervento edilizio non coincide "con la temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione" (Sezione Terza Penale, sentenza 27 maggio 2004, Polito). Sotto diverso profilo, non sussiste coincidenza fra precarietà e stagionalità dell'opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell'anno, e come tali costituiscono interventi che incidono sui beni tutelati dalla legislazione edilizia e necessitano di permesso di costruire (Terza Sezione Penale, sentenza n. 35498 del 6 luglio 2007, Filigrana; sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti). Inoltre, è stato affermato che "la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell'insediamento, indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio" (Terza Sezione Penale, sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti; sentenza del 27 maggio 2004, Polito; Cons.Stato, Sez. 5, sentenza n.3321 del 15 giugno 2000).

Alla luce dei principi così richiamati, appare pienamente condivisibile il principio interpretativo richiamato dalla Corte di Appello ed appare evidente che di tale principio è stata fatta corretta applicazione con riferimento ad un box di non modeste dimensioni che è stato posizionato alla fine della stagione e che è rimasto in sede per due stagioni: tutti elementi che non illogicamente sono stati ritenuti incompatibili con il preteso carattere di precarietà dell'opera.

Risultano così inammissibili tutti i profili oggetto del ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.